



Ministero dell'Interno



Questura di Bologna - Ufficio Immigrazione
Prot.: 0124209 del 15/07/2026 Uscita Cod. Amm. m. 8
Data: 15/07/2026 12:33:14

QUESTURA DI BOLOGNA

- Ufficio Immigrazione -

4^a Sezione

via Bovi Campeggi nr. 13/3 - 40131 Bologna
@pec: dipps114.00P0@pecps.poliziadistato.it

Bologna, 13.07.2026

All'Azienda U.S.L.

Al Comune

All'Agenzia delle Entrate

Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

di BOLOGNA

OGGETTO: Nuovo Patto Migrazione e Asilo

In relazione alla normativa unionale costitutiva del nuovo Patto Migrazione e Asilo¹ che trova attuazione a partire dal 12 giugno 2026, nonché in relazione al D.L. 12 giugno 2026, n. 100 con il quale sono state introdotte modifiche alla normativa di settore, volte ad adeguare l'ordinamento nazionale alle prescrizioni dei regolamenti UE entrati in vigore, si rappresenta che al termine della registrazione presso l'ufficio immigrazione della domanda di protezione internazionale, non è più previsto il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo per richiesta asilo. Allo straniero viene ora rilasciato unicamente un **"Attestato di Manifestazione"** (art. 29 par. 1 Regolamento N. UE 2024/1348; art. 4, comma 1, D.Lgs. 142/2015), dove sarà apposta una fotografia del richiedente ed il suo Codice fiscale (qualora questo venga generato dal sistema).

Laddove siano presenti figli minori del richiedente alla registrazione, sull'attestato sarà apposta anche una loro fotografia, con indicazione dei relativi dati anagrafici e codice fiscale.

Tale documento attesta che la domanda è stata registrata, indicandone la data, e consente il riconoscimento del titolare.

Si rappresenta, inoltre, che nonostante sul predetto attestato sia riportata la dicitura secondo cui entro 21 giorni il richiedente dovrà procedere alla formalizzazione della domanda presso la Commissione

¹ Regolamenti:

- N. UE 2024/1348 – procedura comune di protezione internazionale nell'Unione
- N. UE 2024/1356 – Regolamento Screening
- N. UE 2024/1651 – sulla gestione dell'asilo e della migrazione
- N. UE 2024/1358 – Eurodac
- N. UE 2024/1349 – Procedura di rimpatrio di frontiera

Territoriale, all'esito di cui gli verrà rilasciato un ulteriore diverso documento, durante il regime transitorio in vigore sino al 31 ottobre p.v., la registrazione della domanda tiene luogo alla formalizzazione, per cui il predetto Attestato di manifestazione sarà l'unico documento di fatto nella disponibilità del richiedente protezione internazionale, sino all'esito del procedimento.

Tanto si rappresenta per quanto di specifica rispettiva competenza in relazione all'esercizio dei diritti riconosciuti al richiedente protezione internazionale secondo la normativa vigente ed in particolare, in relazione all'iscrizione al servizio sanitario nazionale (ex art. 21, comma 1, D.Lgs. 142/2015); all'istruzione dei minori (art 21, comma 2, D.Lgs. 142/2015); il diritto a svolgere attività lavorativa decorsi 90 giorni dalla domanda (art. 22, comma 1, D.Lgs. 142/2015); all'iscrizione anagrafica (art. 5 bis, comma 1, D.Lgs. 142/2015).

Per il Dirigente l'Ufficio Immigrazione
V.Q.A. Dr.ssa Claudia STORTO

Firmato digitalmente da/Signed by:
CLAUDIA STORTO
In data/On date:
lunedì 13 luglio 2026 16:23:46